



Protocollo e data sono contenuti nel timbro elettronico

OGGETTO: Regolamento per il Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 – art. 8, commi 4 e 18. Disposizione esplicativa.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento per il Commercio su aree pubbliche;
- il regolamento prevede una serie di elementi di novità tali per cui è necessario definire alcuni aspetti per la sua applicazione;
- tra questi l'art. 8, comma 4, prevede:
 - a) il divieto di esporre merce alla rinfusa nonché l'obbligo di esporre e collocare la stessa in maniera ordinata;
 - b) il divieto degli accatastamenti di merce al suolo;
- l'art. 8, comma, 18:
 - a) vieta la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati nei mercati e nei posteggi isolati ad eccezione dei mercatini dell'antiquariato;
 - b) prevede che in caso di vendita di cose usate diverse da quelle vietate, deve esserne data adeguata informazione alla clientela mediante esposizione di un cartello ben visibile, separando la merce usata da quella nuova;

Vista la disposizione dirigenziale PG. 325260 del 06/07/2023, con la quale sono state definite le sanzioni accessorie relative alle violazioni del predetto regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e, in caso di reiterate



violazioni al suddetto art. 8, comma 4, si è prevista la sospensione dell'attività fino a 5 giorni.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto su esposto, ai fini dell'accertamento e dell'applicazione della sanzione accessoria, precisare cosa si intende per accatastamento di merci al suolo e per merce esposta alla rinfusa;

Ritenuto quindi che:

1. per merce alla rinfusa debba intendersi:

- a) nel caso di abbigliamento - la merce disposta, sin dalla fase di approntamento del punto vendita, in maniera non piegata o non appesa ad appendiabiti; posta su cestoni senza un ordine merceologico (a puro titolo esemplificativo: maglie, camicie, pantaloni nello stesso cestone) oppure senza ordine di genere (uomo o donna), senza cartellino, dove il cliente può servirsi senza il sussidio del titolare rovistando in un indistinto ammasso di indumenti. Dove i cestoni utilizzati per l'esposizione della merce sono posti in modo tale da favorire il "self service" del cliente facendo venir meno i requisiti igienico sanitari minimi e di decoro;
- b) nel caso di altri prodotti non alimentari diversi dall'abbigliamento - la merce non suddivisa per categorie di prodotto o priva della relativa confezione e/o imballaggio.

2. per accatastamento di merci al suolo debba intendersi:

- a) la merce posta in sacchi o scatoloni, pronti per essere esposti sul banco, durante l'orario di apertura previsto dalle schede di mercato;
- b) materiale di risulta (nel caso di operatori del settore alimentare: cassette, scarti di lavorazione, ecc. - nel caso di operatori del settore non alimentare: imballaggi, sacchetti di plastica, ecc.);



3. in relazione alla merce usata debba intendersi:

- a) nei mercati ordinari: vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usate;
- b) nei mercati ordinari: consentita la vendita di cose usate diverse da abbigliamento, accessori di abbigliamento e scarpe usate purché adeguatamente individuate mediante cartello e separate dalla merce nuova;
- c) nei mercatini dell'antiquariato: consentita la vendita di cose usate come abbigliamento, accessori di abbigliamento e scarpe purché siano "sanificate", nonché di altri prodotti usati;
- d) che per "prodotti sanificati" si intendono i prodotti usati che abbiano subito un processo di sanificazione presso aziende qualificate accompagnati sempre da un certificato che lo attesti;

Visti:

- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- la legge regionale 10 del 6 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2023;

Sentito il Comando di Polizia Locale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

per le motivazioni in premessa citate e che si ritengono qui integralmente richiamate che:



1. per merce alla rinfusa debba intendersi:

- a) nel caso di abbigliamento - la merce disposta, sin dalla fase di approntamento del punto vendita, in maniera non piegata o non appesa ad appendiabiti; posta su cestoni senza un ordine merceologico (a puro titolo esemplificativo: maglie, camicie, pantaloni nello stesso cestone) oppure senza ordine di genere (uomo o donna), senza cartellino, dove il cliente può servirsi senza il sussidio del titolare rovistando in un indistinto ammasso di indumenti. Dove i cestoni utilizzati per l'esposizione della merce sono posti in modo tale da favorire il "self service" del cliente facendo venir meno i requisiti igienico sanitari minimi e di decoro;
- b) nel caso di altri prodotti non alimentari diversi dall'abbigliamento - non suddivisa per categorie di prodotto o priva della relativa confezione e/o imballaggio.

2. per accatastamento di merci al suolo debba intendersi:

- a) la merce posta in sacchi o scatoloni, pronti per essere esposti sul banco, durante l'orario di apertura previsto dalle schede di mercato;
- b) materiale di risulta (nel caso di operatori del settore alimentare: cassette, scarti di lavorazione, ecc. - nel caso di operatori del settore non alimentare: imballaggi, sacchetti di plastica, ecc.).

3. in relazione alla merce usata debba intendersi:

- a) nei mercati ordinari: vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usate;
- b) nei mercati ordinari: consentita la vendita di cose usate diverse da abbigliamento, accessori di abbigliamento e scarpe usate purché adeguatamente individuate mediante cartello e separate dalla merce nuova;



AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 4
Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia
Dirigente:dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Turri
Telefono– 041 274 9338
V.le Ancona, 63 CF 00339370272
PEC: commercio@pec.comune.venezia.it
e-Mail: ambulanti@comune.venezia.it

- c) nei mercatini dell'antiquariato: consentita la vendita di cose usate come abbigliamento, accessori di abbigliamento e scarpe purché siano "sanificate", nonché di altri prodotti usati;
- d) per "prodotti sanificati" si intendono i prodotti usati che abbiano subito un processo di sanificazione presso aziende qualificate accompagnati sempre da un certificato che lo attesti;

4. In caso di violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 4 e comma 18, del Regolamento per il commercio su aree pubbliche trovino applicazione oltre alla sanzione pecuniaria anche la prevista sanzione accessoria secondo la gradualità prevista e rappresentata dagli allegati C) ed D) della disposizione PG. 325260 del 06/07/2023.

5. che la presente disposizione sia affissa all'albo pretorio del Comune per quindici (15) giorni e pubblicata nel sito del Comune.

LA DIRIGENTE
Gabriella Castagnoli*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*